Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 15 settembre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 596.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 82, 83 e 84 relativi alla scuola di specializzazione in « urologia » e l'art. 97 relativo alla scuola di specializzazione in « anestesiologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 82. — La scuola di specializzazione in urologia è annessa alla clinica chirurgica. Il direttore della clinica è anche direttore della scuola suddetta.

Art. 83. — La scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola è di 12 per anno di corso, per un totale di 36 iscritti.

Art. 84. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale;
2) Fisiologia dell'apparato urogenitale;
3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
4) Le nefropatie mediche;
5) Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
7) Patteriologia in urologia;
8) Farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) Clinica urologica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico;
4) Nefrologia chirurgica;
5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;
6) Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
7) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
8) Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale;
9) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
10) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
11) L'anestesia ed il trattamento pre e postoperatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

1) Chimica urologica;
2) Patologia e clinica urologica infantile;
3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
5) Urologia ginecologica.

Esami:

1° *Anno*:

1) Anatomia e fisiologia dell'apparato urogenitale;
2) Le nefropatie mediche;
3) Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, anatomia ed istologia patologica;
2) Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio), tecnica strumentale e semeiologia endoscopica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
4) Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale, anestesia e trattamento pre e postoperatorio del malato urologico;
5) Nefrologia chirurgica.

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;
2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
3) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale;
4) Patologia e clinica urologica infantile;
5) Urologia ginecologica.

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 97. — Alla facoltà di medicina e chirurgia di questa università è annessa la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione.

Il corso ha durata triennale.

Il numero massimo di iscritti è di 30 per anno per un totale di 90 iscritti.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Oltre che a frequentare le lezioni e le esercitazioni, gli iscritti sono tenuti a svolgere un internato in modo da poter ricavare una esperienza diretta sia dell'attività nei reparti operatori che dell'osservazione clinica continuata del paziente.

Non è concessa alcuna abbreviazione di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso della specializ-

zazione in anestesiologia, desiderano conseguire il diploma di specializzazione in rianimazione e possono essere ammessi al 3° anno.

Per accedere agli anni successivi al primo, è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Il diploma di specializzazione in anestesiologia e rianimazione viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico e sperimentale. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
2) Anestesiologia;
3) Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
4) Aspetti medico-legali dell'anestesia e rianimazione;
5) Internato.

2° *Anno*:

1) Anestesiologia;
2) Terapia antalgica;
3) Rianimazione;
4) Internato.

3° *Anno*:

1) Rianimazione;
2) Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
3) Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
4) Internato.

Dopo l'art. 116 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « medicina legale e delle assicurazioni » e in « otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ».

Scuola di specializzazione
in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 117. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

La durata della scuola è di tre anni; il numero massimo degli iscritti è di 10 per ogni anno per un totale di 30 iscritti per i tre anni di corso.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.

Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.

L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale e di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 118. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

1) Medicina legale generale;
2) Elementi di diritto pubblico e privato;
3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
4) Traumatologia medico-legale;
5) Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

1) Medicina legale penalistica;
2) Deontologia medica;
3) Neuropsichiatria medico-legale;
4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
5) Indagini di sopralluogo;
6) Identificazione personale.

3° *Anno*:

1) Medicina legale civilistica e canonistica;
2) Tossicologia medico-legale;
3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) Ostetricia e ginecologia forensi;
5) Elementi di legislazione del lavoro;
6) Elementi di medicina del lavoro;
7) Medicina delle assicurazioni;
8) Medicina legale militare e pensionistica civile.

Scuola di specializzazione
in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 119. — La durata di detta scuola è di anni tre. Il numero massimo degli iscritti è di cinque per ogni anno di corso, per un totale di 15 iscritti per i tre anni.

Art. 120. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (primo corso);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (primo corso);
7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (secondo corso);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (secondo corso);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (terzo corso);
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheobronco-esofagoscopia;

7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ciascun anno di corso. L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una dissertazione originale scritta. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. **597.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 465, 466 e 467 relativi alla scuola di specializzazione in « Radiologia » e gli articoli 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 e 615 relativi al corso di perfezionamento in « Medicina nucleare » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 465. — La scuola di specializzazione in « Radiologia » conferisce il diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare (diagnostica e terapeutica) e il diploma di specialista in radiologia diagnostica, che abilita all'esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica.

Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola è di 10 per anno.

Art. 466. — Diploma di specializzazione in radiologia: durata anni 4.

Programma d'insegnamento:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.

4° *Anno*:

1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni, e seminari.

E' obbligatorio l'internato.

Art. 467. — Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica: durata anni 3.

Programma di insegnamento:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;

6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Metodica di esplorazione dei vari organi e apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

E' obbligatorio l'internato.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 607. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha la finalità di fornire una preparazione specifica, teorica e pratica, per l'impiego diagnostico e per quello terapeutico dei radionuclidi.

Art. 608. — Il corso degli studi nella scuola ha la durata di tre anni accademici.

Art. 609. — Gli insegnamenti sono impartiti in collaborazione dalla 2ª clinica medica e dall'Istituto di radiologia medica della Università di Roma.

Art. 610. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.

E' previsto un concorso per l'ammissione.

Art. 611. — Il numero degli iscritti nei tre anni di corso non potrà essere superiore a trenta, dieci per ogni anno.

Art. 612. — Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti.

Art. 613. — Per il conseguimento del diploma ogni allievo dovrà sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su di un argomento di medicina nucleare.

Art. 614. — La direzione della scuola viene assunta ad anni alterni dal direttore dalla 2ª clinica medica e dal direttore dell'Istituto di radiologia della Università di Roma, i quali concordano preventivamente ogni anno i programmi.

Art. 615. — Le materie di insegnamento riportate secondo i diversi anni di corso sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Fondamenti di matematica e di statistica;
2) Fisica nucleare e delle radiazioni;
3) Tecniche per le misure di radioattività;
4) Dosimetria.

2° *Anno*:

1) Teoria dei traccianti;
2) Elementi di radiochimica;
3) Applicazioni diagnostica I;
4) Elementi di radiobiologia.

3° *Anno*:

1) Applicazioni diagnostica II;
2) Applicazioni terapeutiche;
3) Radioprotezione e legislazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 598.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2, relativo alle disposizioni generali è modificato nel senso che dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

Il direttore di ogni istituto policattedra dura in carica due anni accademici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 marzo 1936, con il quale il dott. Angelo Croce fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 16 dicembre 1968, con la quale il dott. Angelo Croce ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 16 dicembre 1968, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Angelo Croce dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1969
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 111

(8462)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale in data 10 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 194, con il quale il signor Domenico Boffi venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Considerato che il sig. Boffi, in data 1° aprile 1969, ha dichiarato al comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Torino di non essere in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti delle contropartite di borsa e della clientela;

Vista la lettera dell'8 aprile 1969, n. 5746, dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Torino, e la lettera in data 2 aprile 1969 inviata dalla Deputazione di borsa al sig. Boffi, con la quale si comunica al medesimo la sua sospensione dalla attività professionale nonchè il divieto dell'ingresso in borsa fatto al Boffi ed ai suoi procuratori alle grida;

Considerato che il sig. Domenico Boffi ha perduto il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabili per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio ai sensi dell'articolo 22, primo comma, n. 3 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'articolo 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Domenico Boffi è revocato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino con effetto dal 2 aprile 1969.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1969
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 352

(8460)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 giugno 1925, con il quale il sig. Giacomo Fabre Repetto fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto 13 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1965, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 302, con il quale il sig. Giacomo Fabre Repetto fu collocato nella posizione di fuori ruolo, a decorrere dal 29 settembre 1964;

Vista la dichiarazione in data 13 gennaio 1969, con la quale il sig. Giacomo Fabre Repetto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 20 gennaio 1969;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 20 gennaio 1969, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Giacomo Fabre Repetto dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1969
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 353

(8461)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1969.

Assegnazione di un componente alla 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, n. 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 145, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1968, n. 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 114, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 21 maggio 1969, n. 1726, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha comunicato che l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Gabriele Croppi, destinato a prestare servizio presso detto consesso è stato assegnato alla sezione 1ª;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Gabriele Croppi viene assegnato alla 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1969
Registro n. 13, foglio n. 301

(8432)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo nelle Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 113, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo nelle Marche per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che il dott. ing. Lorenzo Ferrante, nominato con il citato decreto del 7 dicembre 1967 componente del detto consiglio d'amministrazione quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per le finanze, è deceduto e che in sua sostituzione è stato designato l'ispettore generale dott. ing. Enrico Vitelli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

L'ispettore generale dott. ing. Enrico Vitelli è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo nelle Marche, quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per le finanze e in sostituzione del dott. ing. Lorenzo Ferrante deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 286

(8434)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Prolungamento a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Italcold S.p.a. di S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'AGRICOLTURA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1968, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Italcold S.p.a. di S. Giorgio a Cremano (Napoli), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 7 dicembre 1968, in favore degli operai dipendenti dalla ditta Italcold S.p.a. di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Considerato che è stata tuttora rilevata sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Italcold S.p.a. di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'azienda;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 dicembre 1968 a favore della ditta Italcold S.p.a. di S. Giorgio a Cremano (Napoli), per gli operai dipendenti, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 28 febbraio 1969, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(8566)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1969.

Nomina del gestore governativo delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 18 luglio 1957, n. 614, relativa alla sistemazione dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1968, n. 224, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968, registro n. 113, foglio n. 177, con il quale l'ispettore generale Sighicelli dott. Giovanni è stato nominato gestore dell'esercizio, con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como;

Ravvisata l'opportunità che le funzioni suddette vengano affidate all'ispettore capo Santini dott. ing. Pietro, attualmente reggente della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per gli Abruzzi;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1969 l'ispettore generale Sighicelli dott. Giovanni cessa dalle funzioni di gestore dell'esercizio delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como.

Con la stessa decorrenza le suddette funzioni sono attribuite all'ispettore capo Santini dott. ing. Pietro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1969
Registro n. 120 Trasporti, foglio n. 350

(8437)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1969.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di una marca di sigaretta estera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1969, n. 116, con il quale è stata variata la tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, già modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697;

Ritenuto che occorre provvedere per una marca di sigarette estere all'inserimento nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* del precitato decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320;

Udito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nelle sedute del 28 dicembre 1968 e del 10 luglio 1969;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *E* allegata al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, la seguente marca di sigaretta estera è inserita al prezzo di tariffa accanto indicato:

Gallant (Filter), Lit. 25.000 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1969
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 73

(8265)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1969.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, con il quale sono stati approvati gli atti di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1969;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 131 — Spese di funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione, di consigli, comitati e commissioni . . . . L. 1.000.000

In diminuzione:

Cap. 541 — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio L. 1.000.000

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8439)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1969.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico della sigaretta Macedonia Oro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1949, n. 28, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1949, Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 96, con il quale venne iscritta nella tariffa generale di vendita al pubblico la sigaretta Macedonia Oro;

Considerato che la vendita del suddetto prodotto è in continua costante diminuzione, per cui si rende opportuno provvedere alla sua radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

La sigaretta Macedonia Oro è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La vendita di detto prodotto continuerà fino all'esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1969
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 247

(8448)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1969.

Prolungamento a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali dei settori conserviero-vegetale e molitorio e di pastificazione della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di grave crisi economica della industria conserviero-vegetale e della industria molitoria e di pastificazione della provincia di Salerno, ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti da aziende industriali dei settori predetti del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 24 aprile 1969 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali dei settori conserviero-vegetale e molitorio e di pastificazione della provincia di Salerno;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di grave crisi economica dell'industria conserviero-vegetale e dell'industria molitoria e della pastificazione della provincia di Salerno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di grave crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 aprile 1969 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dei settori conserviero-vegetale e molitorio e di pastificazione della provincia di Salerno, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 26 giugno 1969, è prolungato, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di grave crisi economica locale dell'industria conserviera-vegetale e dell'industria molitoria e di pastificazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(8580)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1969.

Iscrizione del Consorzio ortofrutticolo ravennate, con sede in Ravenna, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 16 aprile 1969, con la quale il « C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate », con sede in Ravenna, piazza Arcivescovado n. 9, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, il predetto consorzio ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna con foglio numero 7691 del 5 maggio 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967, nonchè di quelli prescritti dal citato regolamento di esecuzione;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel « C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate », con sede in Ravenna, piazza Arcivescovado n. 9, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1969

(8267) *Il Ministro*: SEDATI

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1969.

Integrazione delle norme di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1967, concernente i parametri di graduazione per i finanziamenti a tasso agevolato e per i contributi, a favore di iniziative industriali nel Mezzogiorno, relativamente alla aliquota di contributo per la 1ª categoria di investimento fisso.

IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO NORD

Visto l'art. 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, che disciplina la concessione dei contributi alle iniziative industriali nei territori meridionali;

Visto il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, approvato dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1967, con il quale sono stati determinati, fra l'altro, i parametri di graduazione della misura dei contributi in conto capitale, concedibili alle iniziative industriali nei territori meridionali, ai sensi del citato art. 102, del testo unico n. 1523 del 1967;

Considerata la necessità di elevare il livello dei predetti contributi in favore delle attività industriali con un più limitato investimento fisso;

Sentiti i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'aliquota del 7 % prevista dall'art. 8, lettera *c*) del decreto ministeriale 8 febbraio 1967, per la 1ª categoria di investimento fisso relativa ai vari gruppi di attività industriali tecnologicamente omogenee, a decorrere dal 1° settembre 1969 è elevata al 10 %, ferma restando la misura massima complessiva del contributo stabilita dall'art. 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1969

(8449) *Il Ministro*: TAVIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di detonatori elettrici di sicurezza denominati « Primex VA istantaneo », « Primex VA microritardo » e « Primex VA ritardo ».

I detonatori elettrici di sicurezza denominati « Primex VA istantaneo », « Primex VA microritardo » e « Primex VA ritardo » fabbricati dalla ditta Nitro Nobel A.B. di Gyttorp (Svezia), sono riconosciuti, ai sensi degli artt. 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8479)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Friulite Pravisani O » e « Friulite Galleria P 8 G »

Gli esplosivi da mina denominati « Friulite Pravisani O », in sigla « F.P.O. » e « Friulite Galleria P 8 G », in sigla « P 8 G » che la Società Pravisani Esplosivi intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Sequals, sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili il primo soltanto per lavori a cielo aperto ed il secondo anche per lavori in galleria — con esclusione per tutti e due dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8480)

Autorizzazione al comune di Macchiagodena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Macchiagodena (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.949.331, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8368)

Autorizzazione al comune di S. Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di S. Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.439.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8369)

Autorizzazione al comune di S. Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di S. Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.957.223, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8370)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Paglieta (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.252.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8371)

Autorizzazione al comune di Fara S. Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Fara S. Martino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.485.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8372)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.767.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8373)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Gambassi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.963.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8374)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Badia Calavena (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.493.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8375)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Roncà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.614.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8376)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Selva di Progno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.958.504, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8377)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.613.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(8378)

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Ariano nel Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.734.722, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8379)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8380)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Borgo Pace (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.394.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8381)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1969, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.908.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8382)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1969, il comune di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.972.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8383)

Autorizzazione al comune di S. Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1969, il comune di S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.545.109, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8384)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Melicucco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.298.083, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8385)

Autorizzazione al comune di S. Ilario dello Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di S. Ilario dello Jonio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.211.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8386)

Autorizzazione al comune di Mosciano S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Mosciano S. Angelo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.583.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8387)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.239.805 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8388)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Castellaneta (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.337.592, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8389)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.133.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8390)

Autorizzazione al comune di Castronovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Castronovo di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.411.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8391)

Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Prizzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.188.614, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8392)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4808/1353, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Trovarelli Agostino, nato a Lettomanoppello il 17 aprile 1935 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estese mq. 3230, riportate in catasto alla particella n. 254 parte del foglio di mappa n. 1 ed alla particella n. 357-*r* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 176 e 177.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4807/1352 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione e l'alienazione per 1/2 a D'Ascanio Sante, nato l'11 giugno 1890 a Lettomanoppello e per l'altra metà a D'Ascanio Camillo, nato il 10 settembre 1914 a Lettomanoppello e D'Ascanio Massimo, nato il 28 gennaio 1921 a Lettomanoppello delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco in Lettomanoppello estese mq. 138 riportate in catasto alle particelle numeri 319 parte e 66-*t* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 32 e 33

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4809/1354 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Cecco Anna, nata a Lettomanoppello il 26 marzo 1913 delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco in Lettomanoppello estese mq. 1745 riportate in catasto alle particelle numeri 481 parte, 357-*a z*, 356-*a c*, 18-*d* e 18-1/5 del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 154, 224 e 225.

(8483)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orta Nova

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, n. 9839/2200, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pieralisi Igino, nato a Monsano il 29 aprile 1906, Pieralisi Egisto, nato a Monsano il 9 febbraio 1909 e Pieralisi Luigi, nato a Monsano il 1° gennaio 1917, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Ofanto », in Orta Nova, estese mq. 2861, riportate in catasto alle particelle numeri 139-*b*, 140-*b* parte e nella maggiore estensione della particella n. 14 del foglio di mappa n. 37 del comune di Orta Nova e nella planimetria tratturale con i numeri 1532-*g* e 134-*v*.

(8277)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 29 al 31 luglio 1968.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero		Denominazione delle merci	29-7-1968	30-7-1968	31-7-1968
della Tariffa	della Statistica				
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	35.550,00	35.550,00	35.550,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	35.550,00	35.550,00	35.550,00
10.02	01,04	Segala	29.831,25	29.831,25	29.831,25
10.03	01,04	Orzo	26.093,75(*a*)	26.093,75(*a*)	28.593,75(*a*)
10.04	01,04	Avena	21.412,50(*a*)	21.412,50(*a*)	23.975,00(*a*)
10.05-A	01	Granturco ibrido, destinato alla semina (*b*)	26.987,50(*a*)	27.362,50(*a*)	27.362,50(*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	26.987,50(*a*)	27.362,50(*a*)	27.362,50(*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	26.593,75(*a*)	25.812,50(*a*)	25.812,50(*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	27.775,00(*a*)	28.150,00(*a*)	28.150,00(*a*)
10.07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	48.406,25	48.406,25	48.406,25
11.01-B	05	Farine di segala	49.050,00	49.050,00	49.050,00
		Semole e semolini:			
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	61.650,00	61.212,50	61.212,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	51.618,75	51.618,75	51.618,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(4061)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 31 agosto 1968

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1-8-1968	2-8-1968	3/5-8-1968	6-8-1968	7-8-1968	8-8-1968	9-8-1968	10/12-8-1968	13-8-1968
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	29.612,50	29.612,50	29.612,50	30.081,25	29.612,50	29.612,50	29.612,50	29.612,50	29.612,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	29.143,75	29.143,75	29.925,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00
10.02	01,04	Segala	27.581,25	27.581,25	27.581,25	27.581,25	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
10.03	01,04	Orzo	26.837,50 (a)	26.837,50 (a)	26.837,50 (a)	26.837,50 (a)	27.462,50 (a)	26.806,25 (a)	26.806,25 (a)	27.181,25 (a)	27.181,25 (a)
10.04	01,04	Avena	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	22.131,25 (a)	21.725,00 (a)	21.725,00 (a)	21.350,00 (a)	21.350,00 (a)	21.350,00 (a)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)
10.05-B	04	Granturco altro	27.362,50 (a)	27.362,50 (v)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)	27.362,50 (a)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	23.956,25 (a)	23.956,25 (a)	23.956,25 (a)	23.956,25 (a)	23.956,25 (a)	23.956,25 (a)	24.581,25 (a)	24.581,25 (a)	24.581,25 (a)
10.07-C	11	Sorgo e durra	26.343,75 (a)	26.343,75 (a)	26.343,75 (a)	26.343,75 (a)	26.343,75 (a)	26.343,75 (a)	25.812,50 (a)	25.437,50 (a)	25.437,50 (a)
10.07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.093,75	40.093,75	40.093,75	40.093,75	39.468,75	39.468,75	39.468,75	39.468,75	38.218,75
11.01-B	05	Farine di segala	45.093,75	45.531,25	45.531,25	44.875,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	51.218,75	51.706,25	52.431,25	51.950,00	51.950,00	52.675,00	52.675,00	52.675,00	52.675,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	43.306,25	43.306,25	43.306,25	43.306,25	42.631,25	42.631,25	42.631,25	42.631,25	41.281,25

(a) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	14-8-1968	15/16-8-1968	17/20-8-1968	21-8-1968	22/27-8-1968	28-8-1968	29-8-1968	30/31-8-1968
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	29.612,50	29.612,50	29.612,50	29.612,50	29.612,50	29.612,50	29.612,50	28 675,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	29.925,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00	31 456,25
10.02	01,04	Segala	28.737,50	28.362,50	28.362,50	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27 800,00
10.03	01,04	Orzo	27.181,25 (a)	26.525,00 (a)	26.150,00 (a)	25.743,75 (a)	25.743,75 (a)	25.743,75 (a)	26.743,75 (a)	26 743,75 (a)
10.04	01,04	Avena	21.350,00 (a)	21.350,00 (a)	21.350,00 (a)	21.350,00 (a)	21.350,00 (a)	21.350,00 (a)	21.350,00 (a)	23 131,25 (a)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27 743,75 (a)
10.05-B	04	Granturco altro	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27.743,75 (a)	27 743,75 (a)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	24.581,25 (a)	24.581,25 (a)	24.581,25 (a)	24.581,25 (a)	24.581,25 (a)	24.581,25 (a)	24.581,25 (a)	24 581,25 (a)
10.07-C	11	Sorgo e durra	25.437,50 (a)	25.437,50 (a)	25.437,50 (a)	25.875,00 (a)	25.875,00 (a)	25.875,00 (a)	25.875,00 (a)	25 875,00 (a)
10.07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	38.218,75	38.218,75	38.218,75	38.218,75	38.218,75	28.218,75	38.218,75	38 218,75
11.01-B	05	Farine di segala	46.712,50	46.187,50	45.706,25	45.706,25	45.006,25	45.006,25	45.006,25	45 006,25
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	52.675,00	52.675,00	52.675,00	52.187,50	52.187,50	52.918,75	52.918,75	54 806,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	41.281,25	41.281,25	41.281,25	41.281,25	41.281,25	41.281,25	41.281,25	41 281,25

(a) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(4899)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dall'8 luglio 1968 al 21 luglio 1968 .

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4;

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	01	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	zero	4.913
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	04	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	07	1. inferiore o uguale all'1,5%	8.312	6.671	1.851	8.312	5.296	27.421
	08	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	5.480	625	2.347	5.480	5.441	25.859
	09	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	4.400	625	1.732	4.400	5.256	28.434
	11	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	3.104	625	994	3.104	5.034	31.524
	12	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	2.456	625	625	2.456	4.923	33.069
	13	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.808	676	625	1.808	4.812	34.614
	14	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	625	897	625	625	4.331	41.309
	17	8. superiore al 43%	625	1.373	625	625	3.295	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	21	1. speriore all'1,50% e inferiore o uguale al 13%	4.855	zero	1.722	4.855	4.816	22.109
	22	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.775	zero	1.107	3.775	4.631	24.684
	23	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	2.479	zero	369	2.479	4.409	27.774
	24	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.831	zero	zero	1.831	4.298	29.319
	25	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.183	51	zero	1.183	4.187	30.864
	27	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero	272	zero	zero	3.706	37.559
	29	7. superiore al 43%	zero	748	zero	zero	2.670	51.979

Numero della Tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazione da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		b. latte in polvere avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	31	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	12.484
	34	2 altri (*m*)	7.687	6.046	1.226	7.687	4.671	23.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	37	1. inferiore o uguale al 15 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	39	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	41	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	40	zero	zero	zero	39.641
	44	4. superiore al 45 %	zero	67	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. Latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	47	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11% (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	27.500
	48	2. superiore al 14,50% ed inferiore o uguale al 15,50% (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	30.000
	49	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18% (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	31.875
	51	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24% (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	33.125
	54	b altri	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		II altri:						
		a latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	57	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	4.855 (*g*)	4.816 (*g*)	22.109 (*g*)
	59	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	3.775 (*g*)	4.631 (*g*)	24.684 (*g*)
	60	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	2.479 (*g*)	4.409 (*g*)	27.774 (*g*)
	61	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	1.831 (*g*)	4.298 (*g*)	29.319 (*g*)
	62	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183 (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	1.183 (*g*)	4.187 (*g*)	30.864 (*g*)
	64	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . .	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.706 (*g*)	37.559 (*g*)
	67	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.670 (*g*)	51.979 (*g*)
	71	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	7.687 (*g*)	6.046 (*g*)	1.226 (*g*)	7.687 (*g*)	4.671 (*g*)	23.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	74	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	77	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) . . .	3.125	3.165	3.125	3.125	3.125	44.641
	81	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.192	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	01	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	95 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	04	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	07	II. non nominato	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	01	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	04	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	07	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	14	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	17	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Shabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	21	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	35.506
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	24	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
		II. Gorgonzola ed altri:						
	27	a. Gorgonzola	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
	31	b. altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	34	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	37	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	41	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	44	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	294	zero	zero	55.258
		III. Cheddar, Chester:						
	47	— Cheddar	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	35.506
	51	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	35.506

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	54	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgoard, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	2.530	12.270	zero	2.530	9.640	34.521
	57	V. Tilsit (Havarti) (*i*)	zero	8.677	zero	zero	5.089	14.802
	61	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	64	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè, de l'Est, Beblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervè, Harzer Kase, Froumage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	67	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	71	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	74	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	10.328	2.188	2.901	8.488	18.750
	77	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	10.328	2.188	2.901	8.488	19.375
	81	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	10.328	2.188	2.901	8.488	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	84	a. inferiore o uguale al 36 %	2.188	10.328	2.188	2.901	8.488	36.169
	87	b. superiore al 36 %	2.188	10.328	2.188	2.901	8.488	36.169 (*r*)
17.02	01	A. Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importaione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli delle specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Per le provenienze da Paesi terzi l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti Laboratori chimici delle dogane.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4, dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 31):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »;
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »;
« für Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »;
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »;

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 34):
« altri (04.02-A-III-b-2) »;
« autres (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) ».

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 31) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 34), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 34).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 31) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precdeente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 54).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistica 44) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 54) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

(1413)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di cinquantadue posti nelle prime tre qualifiche del ruolo degli uscieri degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 5, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di cinquantadue posti nelle prime tre qualifiche del ruolo degli uscieri degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di cinquantadue posti nel ruolo degli uscieri degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cioli dott. Nerio, direttore di divisione.

Componenti:

Corvino dott. Giulio, direttore di sezione;
Girino dott. Livio, direttore di sezione;
Iannetti dott. Bruno, direttore di sezione;
Bucarelli dott. Aldo, direttore di sezione.

Segretario:

Sabelli Mario, segretario contabile.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa per l'esercizio 1969, presunta in L. 150.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione delle spese del predetto esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1969
Registro n. 12, *foglio n.* 318

(8457)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1968, registro n. 14 C.F.S. foglio n. 209, con il quale veniva bandito un concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice del citato concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione esaminatrice relativa al concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Colacicchi prof. Roberto, straordinario di geologia presso l'Università degli studi di Perugia;
Pasquini prof. Pasquale, ordinario di zoologia presso la Università degli studi di Roma;
Lobina dott. Luigi, ispettore generale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);
Agostini dott. prof. Renzo, ispettore generale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali).

Segretario:

Di Croce dott. Giuseppe, ispettore del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali).

Ai predetti componenti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Con altro provvedimento si provvederà all'impegno della spesa relativa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1969

p. *Il Ministro*: COLLESELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1969
Registro n. 10 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 56

(8498)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Aumento da due a tre posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami ad addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1969, registro n. 3 Sanità, foglio n. 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 22 marzo 1969, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a due posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo suddetto è attualmente disponibile un altro posto oltre quelli messi a concorso;

Ritenuta l'opportunità di aumentare da due a tre i posti messi a concorso con il predetto decreto ministeriale 20 gennaio 1969 ed altresì di riaprire i termini per la presentazione dei titoli e delle domande di ammissione al concorso stesso, per consentire una più larga partecipazione di candidati;

Decreta:

Art. 1.

Sono aumentati da due a tre i posti del pubblico concorso per esami ad addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 22 marzo 1969.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Restano salvi i diritti dei concorrenti che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1969
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 342

(8497)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1968, avranno luogo nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 1969, presso le sedi indicate nell'art. 8 del bando di concorso.

(8485)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Errata-corrige

Nel bando concernente il « Concorso pubblico nazionale per esami a duecento posti di segretario di 3ª classe in prova (ruolo amministrativo - categoria di concetto) per le unità territoriali dell'istituto nei compartimenti dell'Italia settentrionale quali sedi di prima assegnazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 23 agosto 1969, all'art. 10, pag. 5310, 15° e 16° rigo, dove è scritto: « ... i candidati vincitori ... » leggasi: « ... i candidati dichiarati vincitori ... ».

In fondo all'allegato *A*), schema di domanda, dove è scritto: « Luogo e data di nascita ... » leggasi: « Luogo e data ... ».

(8207)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4001 in data 7 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 4002 in data 7 luglio 1969, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito delle rinuncie esplicite degli aventi diritto si è resa vacante la condotta medica di Loria;

Visti l'ordine della graduatoria di merito degli idonei e l'ordine delle preferenze indicate dagli stessi idonei nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Al dott. Paolo Stefanini è assegnata la condotta medica del comune di Loria.

L'amministrazione comunale del comune di Loria provvederà, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del presente decreto, alla nomina del dott. Paolo Stefanini a medico condotto del comune di Loria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello del comune interessato.

Treviso, addì 1° settembre 1969

Il medico provinciale: LIONETTI

(8492)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico scolastico nel comune di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 392 dell'11 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a un posto di medico scolastico nel comune di Teramo;

Vista la delibera del consiglio comunale di Teramo n. 76/37 del 2 maggio 1969, con la quale viene designato presidente della commissione giudicatrice del concorso sopracitato il sig. Ferdinando Di Paola, succeduto nella carica di sindaco al prof. Carino Gambacorta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sig. Ferdinando Di Paola, sindaco del comune di Teramo, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato in sostituzione del prof. Carino Gambacorta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Teramo e del comune interessato.

Teramo, addì 3 settembre 1969

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(8443)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 luglio 1969, n. 59.

Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *agosto* 1969)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1964, n. 25, registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda, addì 3 lu-

glio 1964, registro n. 1 A.G., foglio n. 10, con il quale è stato approvato il regolamento per l'attuazione della predetta legge regionale;

Ritenuto di dover modificare il regolamento anzidetto;

Su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e turismo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 9 luglio 1969;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento per l'attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta 19 giugno 1964, n. 25:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta 19 giugno 1964, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Le domande per ottenere le anticipazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, devono essere presentate all'Assessorato regionale al turismo in triplice copia, di cui una in carta legale.

Nella domanda gli interessati devono dichiarare di non aver fruito di alcuna provvidenza contributiva o creditizia per la stessa iniziativa.

Alla domanda devono essere allegati:

a) corografia e planimetria generale con ubicazione della opera;

b) progetto corredato di relazione tecnico-illustrativa della opera che si intende realizzare, indicando: partiti costruttivi, numero camere, posti-letto, bagni e tutte le pertinenze previste;

c) piano finanziario di massima.

L'Assessorato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, decide sulla ammissione o meno all'istruttoria delle pratiche di finanziamento e trasmette, con una propria relazione, quelle ritenute idonee agli Istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento per la istruttoria tecnico-finanziaria.

Gli istituti di credito inviano la relazione sull'istruttoria espletata all'Assessorato regionale al turismo ed a quello alle finanze, il quale esprime, in proposito, il proprio parere allo Assessorato al turismo ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta 19 giugno 1964, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Nel decreto di concessione sono indicati l'importo e le percentuali del mutuo concesso, il termine di ultimazione della opera, la durata del preammortamento e dell'ammortamento ».

Art. 3.

L'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta 19 giugno 1964, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti stipulano il contratto di mutuo sulla base delle indicazioni formulate in decreto.

L'erogazione del mutuo avviene sulla base degli stati di avanzamento dell'opera, nella stessa misura percentuale del finanziamento concesso.

Gli stati di avanzamento devono essere vistati, previo accertamento della regolarità, dall'Assessorato regionale al turismo.

In sede di emissione dello stato finale, l'accertamento della regolarità dei lavori eseguiti avviene sempre mediante sopralluogo congiunto dell'Istituto e dell'Assessorato regionale al turismo ».

Art. 4.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta 19 giugno 1964, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, modificato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1968, n. 16, gli interessati devono presentare all'Assessorato regionale al turismo domanda in triplice copia, di cui una in carta legale.

Alla domanda, nella quale deve essere inserita la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, devono essere allegati:

a) corografia e planimetria generale dell'opera;

b) progetto esecutivo;

c) relazione illustrativa dell'iniziativa con piano finanziario di massima ».

Art. 5.

L'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta 19 giugno 1964, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del vincolo di cui all'art. 15 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, il beneficiario delle provvidenze previste in detta legge deve sottoscrivere un'apposita obbligazione, per effetto della quale, in caso di inosservanza del vincolo stesso, egli si impegna:

a) all'immediata restituzione del mutuo o contributo ottenuto;

b) alla corresponsione dell'interesse del 5 per cento in misura di anno per il tempo per il quale risulterà aver usufruito del beneficio.

Il beneficiario dovrà altresì impegnarsi a non cedere, per la durata del vincolo, gli immobili o le attrezzature realizzati, senza aver ottenuto il preventivo benestare dell'Amministrazione regionale;

c) a destinare esclusivamente ad uso turistico-alberghiero le opere di cui all'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.

Il vincolo, per quanto riguarda gli immobili, deve risultare da atto notarile reso pubblico mediante trascrizione, a favore della Regione sarda, presso il competente ufficio dei registri immobiliari con spese a carico del beneficiario.

Per quanto concerne la concessione delle agevolazioni, relativamente alla installazione di dotazioni, arredamenti ed attrezzature, nel decreto di concessione dovrà essere inserita una clausola obbligatoria che impegni il beneficiario a non cedere per la durata del vincolo, le attrezzature installate per le quali si eroga il beneficio e risultanti dall'inventario delle stesse, da redigere durante la visita di collaudo in contradditorio con il funzionario dell'Assessorato ai trasporti e turismo. Detto inventario, da controfirmare dal beneficiario e dal tecnico dell'Assessorato ai trasporti e turismo, dovrà richiamare l'impegno del beneficiario a mantenere in essere la consistenza accertata anche, con gli opportuni rinnovi delle dotazioni inventariate, per la durata del vincolo indicata in legge.

Detto inventario dovrà essere allegato alla relazione consuntiva ed al decreto di liquidazione.

Coloro che pur avendo sottoscritto l'obbligazione di cui sopra abbiano ravvisato, dopo almeno tre anni dalla entrata in esercizio dello stabile, che l'iniziativa siasi dimostrata non corrispondente alle esigenze turistiche della località o abbia registrato un movimento turistico irrilevante, possono avanzare domanda all'Assessorato regionale al turismo tendente ad ottenere lo scioglimento del vincolo.

L'Assessorato, espletati gli opportuni accertamenti, di concerto con quello alle Finanze propone alla Giunta regionale lo scioglimento del vincolo stesso ».

Art. 6.

L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta 19 giugno 1964, n. 25, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 28 luglio 1969

Il Presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 21 agosto 1969 - Registro n. 1 Atti Governo, foglio n. 29.

(8336)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.